

CEE e ritiene che per quelli funzionanti a gas combustibile, privi — sul piano del lavoro — del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione devono essere maggiorate nella misura del 100 per cento con un minimo di centimetri quadrati 200;

l'articolo 3 comma *e* del Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 13 maggio 1998, recante i criteri di verifica dei requisiti di sicurezza, prevede che gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale dalle fiamme dei bruciatori;

non esiste alcuna forma di controllo di quanto previsto dal decreto 21 aprile 1993 per gli apparecchi di cottura se non un'etichetta di avvertenza posta sugli imballaggi e sulla parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante la dicitura « Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambienti con ventilazione maggiorata secondo il decreto ministeriale 21 aprile 1993 »;

sono numerose le tragedie provocate dal cattivo funzionamento degli apparecchi di cottura, e che comunque questo fatto comporta costi aggiuntivi ed un elevato grado di rischio quando, dovendo effettuare la manutenzione delle reti di adduzione del gas, dapprima si sospende l'erogazione del combustibile e poi si deve riprendere, con la possibilità che qualche utente non ben informato o poco diligente abbia lasciato gli apparecchi di cottura aperti —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno rendere obbligatorio il dispositivo di controllo, oltre che per gli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, anche per gli apparecchi di cottura. (4-01419)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il commercio sulle aree pubbliche per quanto attiene allo spazio circostante il prato dei Miracoli a Pisa è attualmente normato da un decreto del 15 marzo 1994 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, adottato in forza delle disposizioni della legge n. 112 del 28 marzo 1991;

con decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, articolo 28 comma 16 si attribuisce ai soli comuni l'individuazione delle « aree aventi valori archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari fini della salvaguardia delle aree predette » e nel contempo si abroga la legge n. 112 del 1991;

l'emanazione del decreto ha provocato sentenze contrastanti nei vari effetti in merito alle attività commerciali esistenti rendendo opportuna una fase di chiarimento normativo —:

quali iniziative s'intende assumere per chiarire la questione della vigenza del decreto ministeriale citato ed all'interazione dello stesso con le sopravvenute disposizioni di legge. (4-01418)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

RUGGERI, PASETTO, LUSETTI, REDUZZI e RUSCONI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 settembre 2001, la *Gazzetta di Mantova* ha pubblicato una lettera